



**COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO**  
**( Provincia di Napoli )**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ORIGINALE**

**N° 218 del 28-11-2013**

**OGGETTO:** OGGETTO: PRELIEVO FISCALE AI FINI DELLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - CONFERMA PER L'ESERCIZIO 2013 DEL SISTEMA DI PRELIEVO ( TARSU).

L'anno duemilatrecento il giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 10:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 22-11-2013 Prot. 33624 - , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica e in seduta ordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Dr. Aniello De Lorenzo – Presidente del C.C. -

CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ALL'ATTO DELLA VOTAZIONE N. 17 ORE 11:05 del 28-11-2013 .

Assiste il Segretario Generale incaricato della redazione del verbale Dr. LOMBARDI EGIZIO

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente	N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	CATAPANO VINCENZO	X		12	COZZOLINO SALVATORE	X	
2	DE LORENZO ANIELLO	X		13	AMBROSIO ANTONIO AGOSTINO	X	
3	CARILLO NICOLA	X		14	SANTORELLI FRANCESCO	X	
4	GHIRELLI ENRICO	X		15	ZURINO NUNZIO	X	
5	PARENTE ROBERTO	X		16	CASILLO AGOSTINO	X	
6	CARILLO SAVERIO	X		17	BORRIELLO ANTONIO	X	
7	EMENTATO ANDREA	X					
8	FRANZESE RAFFAELE	X					
9	BOCCIA GIOVANNI	X					
10	MENZIONE GIUSEPPE	X					
11	AMBROSIO FILOMENA	X					

**IN CONTINUAZIONE**

**Il Presidente** passa alla trattazione del capo n. 5 all’ordine del giorno ad oggetto:”*Prelievo fiscale ai fini della copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani – Conferma per l’esercizio 2013 del sistema di prelievo (TARSU)*”;

**Chiede** ed ottiene la parola l'assessore alle finanze, dr. Pietro Antonio Ferraro, il quale relaziona sull'argomento (il tutto riportato nel verbale di pari data);

**Terminata** la relazione il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento, alla quale partecipano vari Consiglieri ed il responsabile del servizio finanziario del Comune dr. Raffaele Ambrosio (il tutto riportato nel verbale di pari data);

**NEL CORSO DELLA DISCUSSIONE, ALLE ORE 10:15, ENTRA IN AULA IL  
CONSIGLIERE EMENTATO ANDREA – PRESENTI N. 17 –**

**Al termine** della discussione il Presidente, alle ore 11:05, pone in votazione, per appello nominale, il capo in parola che viene approvato, a maggioranza, come segue:

**CONS. PRESENTI E VOTANTI: N. 17**

**VOTI FAVOREVOLI: N. 13**

**VOTI CONTRARI: N. 4**

(Cuzzolino Salvatore, Ambrosio Antonio Agostino, Casillo Agostino e Borriello Antonio)

**-Il Presidente** proclama l'esito della votazione, per cui,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta deliberazione n° 232 del 22/11/2013 del servizio Finanziario;

**Constatato l'esito della votazione:**

**A MAGGIORANZA DI VOTI, LEGALMENTE RESI PER APPELLO NOMINALE;**

# DELIBERA

**di approvare**, il capo n. 5 all’ordine del giorno ad oggetto: *“Prelievo fiscale ai fini della copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani – Conferma per l’esercizio 2013 del sistema di prelievo (TARSU);*

**di conseguenza** approvare la proposta di deliberazione del servizio Finanziario, di pari oggetto, n° 232 del 22/11/2013 che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

&&&&&&&&&&&&&

**Constatato** che nessuno si oppone alla suddetta proposta, **il Presidente**, alle ore 11:06, pone in votazione, per appello nominale, la stessa che viene approvata con lo stesso esito della votazione precedente e, precisamente, nel modo che segue:

**VOTI FAVOREVOLI: N. 13**

(Cozzolino Salvatore, Ambrosio Antonio Agostino, Casillo Agostino e Borriello Antonio)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

# DELIBERA

**di dare** al presente atto immediata esecuzione.

&&&&&&&&&&&&&&

**A QUESTO PUNTO, ORE 11:07, IL PRESIDENTE SOSPENDE, BREVEMENTE, LA SEDUTA.**

## Il Responsabile del Servizio Finanziario

### Premesso

**che** l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha istituito il tributo TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

**che** l'art. 10, comma 2, lett. a) del D.L. 8/04/2013, n. 35, convertito in Legge 6 giugno 2013 n. 64 ha stabilito che per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo potevano essere stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, **anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo**, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

**che**, in virtù del citato art. 10, comma 2, lett. a) del DL. 8/04/2013, n. 35, convertito in Legge 6 giugno 2013 n. 64, ai fini del versamento delle prime tre rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i Comuni avevano facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi.

I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

**Che** il Comune di San Giuseppe Vesuviano **nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo**, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.119/2013 - adottata ai sensi e per gli effetti della citata normativa, esecutiva nelle forme di legge e pubblicata sul sito Web istituzionale del Comune nell'apposita sezione Albo Pretorio online, ha differito l'applicazione delle regole di determinazione del nuovo tributo rifiuti e servizi alla scadenza dell'ultima rata di versamento, ed ha stabilito di addebitare ai contribuenti, con riferimento e limitatamente alle prime tre rate di versamento, gli importi risultanti dalla applicazione del previgente sistema di prelievo e tariffazione (TARSU);

**che** ai sensi della suddetta Deliberazione ha previsto che la riscossione del tributo rifiuti e servizi avvenisse nel modo seguente:

*1. di stabilire che, per il solo anno 2013, nelle more dell'emanazione del relativo regolamento comunale e della definizione del piano finanziario del servizio di smaltimento dei rifiuti, il tributo di cui all'articolo 14 del d.l. n. 201/2011, come modificato dal d.l. n. 35/2013, sarà applicato sulla base dei criteri osservati per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui al d.lgs. n. 507/1993 dovuta per l'anno 2012 e relativo regolamento comunale di attuazione;*

*2. Di fissare le rate di versamento del tributo TARES per l'anno 2013 in numero pari a 4 (quattro), con il seguente scadenziario :*

*I rata : scadenza 30 luglio 2013; II rata: 30 settembre 2013; III rata : 30 novembr 2013; IV rata 30 dicembre 2013.*

*Le prime tre rate saranno calcolate con le modalità applicative previste per la TARSU per l'anno 2012 e saranno considerate come acconto su quanto dovuto a titolo di TARES per l'anno 2013.*

*Il versamento delle prime 3 rate è pari al 100% della TARSU dovuta per l'anno 2012. Gli importi in tal modo versati verranno tenuti in conto per determinare l'ultima rata (la quarta) a saldo che dovrà essere quantificata sulla base dei nuovi importi stabiliti per la TARES;*

*di dare mandato alla Publiservizi di predisporre ed inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento per la riscossione degli importi TARSU da versare in acconto con le prime tre rate, da elaborare utilizzando le modalità di determinazione ed i modelli di pagamento relativi alla TARSU per l'esercizio 2012;*

*di dare mandato alla Publiservizi di predisporre ed inviare ai contribuenti, nei termini utili ed idonei a consentire che il versamento degli importi a titolo di TARES dovuti a saldo per l'anno 2013 sia effettuato dai contribuenti entro la scadenza dell'ultima rata di pagamento di cui al punto 1) del*

*presente dispositivo, un ulteriore avviso di pagamento recante l'indicazione dell'importo TARES dovuto per la annualità 2013 determinato in applicazione della disciplina normativa e tariffaria stabilita a livello comunale, la rappresentazione di tutti gli elementi incidenti sulla determinazione di detto importo in base alla suddetta disciplina, la indicazione della quota parte di detto importo già versata in acconto secondo le modalità di cui al precedente punto 3), e la indicazione dell'importo TARES residuo da corrispondere a saldo ottenuto per differenza tra i suddetti importi;*

*-Di pubblicare la presente sul sito web istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2013.*

**Dato atto** che ai sensi della lettera c) del medesimo articolo 10, comma 2, lett. c) del DL. 8/04/2013, n. 35 convertito in Legge 6 giugno 2013 n. 64 la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato e dovrà essere versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

**Dato atto che** i Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard riservata allo Stato;

**Rilevato che** ai sensi del Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n.124, per l'anno 2013, in deroga a quantostabilito dall'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata attribuita ai Comuni, **con provvedimento da adottarsi entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, la facoltà di continuare ad applicare il medesimo tributo o la medesima tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012;**

**che** per effetto di tale disciplina - in deroga all'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 – è ancora applicabile per l'anno 2013 l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

Infatti il comma 4-quater del d.l. n. 102/13 come convertito dalla legge n. 124/2013 prevede che “*in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione (30 novembre 2013), può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo e' assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso*”;

**che**, in ragione di quanto previsto dal sopraindicato articolo, nel caso in cui il Comune eserciti la facoltà prevista dal citato articolo del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, conservando per la annualità 2013 il regime di prelievo tributario derivante dalla applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani prevista e disciplinata dal Decreto legislativo 15 novembre 1997 n. 507, quale regime di prelievo già in essere nel precedente esercizio finanziario;

- resta in vigore ed è ancora applicabile per l'anno 2013 l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

- è fatta comunque salva la maggiorazione prevista dall'articolo 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, lett. c) del DL. 8/04/2013, n. 35 convertito in Legge 6 giugno 2013 n. 64 nonché, la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;

- la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo può essere

assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso;

#### **TENUTO conto CHE:**

- il Ministro dell'Interno, in virtù di quanto disposto dal comma 381, art. 1 della legge 24/12/2012, ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli EE.LL. prima al 30 giugno 2013;

- tale termine è stato poi ulteriormente differito al 30 settembre 2013 per effetto della proroga operata dalla legge 6/6/2013 n. 64, pubblicata in G.U 132 del 7/6/2013.;

**Il decreto legge del 31/8/2013 n. 102 convertito in legge 124 del 28/10/2013 ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali.**

***Art. 8- Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali)***

*1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013.*

**Preso atto** del clima di estrema incertezza che circondava gli effetti finanziari del nuovo tributo Tares, era stato ritenuto opportuno con la precedente deliberazione n. 119/2013 confermare per l'anno 2013 di riscuotere le prime rate con gli stessi parametri di calcolo e gli stessi strumenti di gestione delle entrate utilizzate e già fissate per l'anno 2012 per la tarsu, fermo restando di riservarsi la disciplina del tributo Tares con uno specifico regolamento da approvarsi comunque entro la data di approvazione dei bilanci degli enti locali;

Con la scadenza al 30/09/2013 dei bilanci locali ( ora 30/11/2013) quale termine per le approvazioni del succitato regolamento per l'istituzione della TARES, le amministrazioni locali pertanto avrebbero potuto attendere gli sviluppi della situazione, e intervenire alla luce dei risvolti sulla fiscalità locale, sopra menzionati.

Cosa di fatto che si è verificata con l'introduzione di un nuovo tributo ( TRISE) , che sostituisce già dal 2014, l'appena nata TARES.

**In definitiva l'art. 8 del DL n. 102/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, differisce il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione al 30 novembre 2013. Entro tale termine pertanto i comuni potranno approvare le aliquote, le tariffe ed i regolamenti comunali, che saranno efficaci dal 1° gennaio 2013.**

L'art. 8, comma 2 del DL n. 102/2013 reca una deroga, valida solo per il 2013, in ordine all'efficacia delle delibere tributarie.

#### **Considerato**

**che** l'applicazione dei nuovi criteri previsti per l'applicazione del tributo TARES, sarebbero vigenti solo per la corrente annualità 2013 e che l'applicazione degli stessi porterebbero ad un disequilibrio del piano tariffario ed un aumento del carico tributario per alcune categorie di contribuenti.

**che** i Comuni, per la riscossione delle somme dovute a titolo di TARSU-TARES, sia in acconto che a saldo, possono continuare ad avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 215 dicembre 1997 n. 446, nonché dei gestori dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e quindi l'attuale gestore Concessionario Publiservizi srl di Caserta;

#### **Tenuto conto che**

- nel corso degli ultimi due anni, a decorrere dall'entrata in vigore del d.l. n. 201/11 così come convertito dalla legge n. 214/11, è stata avviata una fase di profondo sconvolgimento della normativa che regola i tributi degli enti locali che ha visto l'istituzione di nuovi tributi che hanno sostituito i principali tributi locali, ICI e TARSU;

- tale fase di novazione non si è conclusa in quanto nel d.d.l. Stabilità in corso di approvazione è prevista l'introduzione di nuovi tributi per l'anno 2014 ( TUC – TRISE);

- per effetto di quanto sarà disposto dalla legge di Stabilità il tributo TARES sarebbe comunque sostituito da un nuovo tributo, per cui la sua vita si esaurirebbe in un solo anno;

- i continui cambiamenti di tributi contribuiscono a ingenerare confusione tra i contribuenti e conseguenti riflessi sul gettito;
- la TARES resterebbe in vita di fatto fino al 31/12/2013, e che quindi non si ritiene opportuno procedere con una nuova regolamentazione tariffaria stante anche l'incertezza normativa che regna in questa situazione di continua evoluzione normativa ;

**SULLA BASE DELLE PREMESSE CHE PRECEDONO, QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO**

**PROPONE DI DELIBERARE DI,**

1. Confermare l'applicazione della TARSU – Tassa Rifiuti Solidi Urbani di cui agli articoli 58 e seguenti del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, già in vigore nell'anno 2012, quale sistema di prelievo tributario a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
2. Confermare, ai fini della disciplina del suddetto regime di prelievo, la vigenza del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 04/06/2008, esecutiva ai sensi di legge con le relative successive modifiche ed integrazioni, per quanto non in contrasto ed in deroga con le determinazioni assunte con la presente deliberazione;
3. Di confermare, il numero e le rate previste dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 119/2013 ad oggetto inerente la determinazione per le rate di versamento 2013 ai fini del pagamento degli oneri derivanti dalla applicazione del regime di prelievo TARSU prescelto ai fini della copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti a fronte dell'esercizio finanziario in corso, in numero pari a 4 ( quattro), con il seguente  
scadenziario : *I rata : scadenza 30 luglio 2013; II rata: 30 settembre 2013; III rata : 30 novembr 2013; IV rata 30 dicembre 2013*, precisando che i versamenti effettuati dai contribuenti alla data della presente deliberazione, a titolo di acconto TARES, vanno imputati a TARSU, stante il mantenimento del regime di prelievo TARSU in luogo della istituzione del regime TARES, dovuta a fronte dell'esercizio 2013;
4. Di dare atto che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro al metro quadro è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione entro e non oltre il termine del 31/12/2013, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative vigenti in materia, ed alle ulteriori precisazioni fornite al riguardo dal Ministero delle Finanze con propria Risoluzione n. 9/Df del 9 settembre 2013, le cui modalità di pagamento saranno curate dalla Concessionaria Publiservizi;
5. Di stabilire che l'importo che dovrà essere corrisposto dai contribuenti a fronte della ultima rata di versamento avente scadenza in data 31/12/2013, è pari alla differenza tra gli importi a titolo di Tarsu, Addizionale Ex Eca per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, e Tefa, determinati su base annua, determinati in ragione delle tariffe confermate con delibera di Giunta Comunale n.459/2013 e della vigente disciplina regolamentare di cui al punto 2) e gli importi versati nei termini di scadenza delle precedenti rate a titolo di acconto TARES;
6. Di dare mandato alla Publiservizi Srl, quale attuale affidatario dei servizi di gestione e riscossione delle entrate comunali:
  - di predisporre ed inviare ai contribuenti un avviso di pagamento, completo di bollettino, che riporti la quantificazione degli importi dovuti dai contribuenti, che non hanno provveduto al pagamento totale /parziale , a saldo /conguaglio degli oneri dovuti in applicazione del regime di prelievo tributario prescelto ai fini copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti, secondo i criteri sopra stabiliti ;
  - di predisporre ed inviare ai medesimi contribuenti un avviso che riporti la quantificazione della maggiorazione standard pari a 0,30 euro al metro quadro riservata allo Stato, completo di bollettino per il relativo pagamento;
7. Di trasmettere copia autentica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle forme ed entro i termini previsti dalla normativa vigente, all'attuale Concessionario della Riscossione Publiservizi.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott. Raffaele Ambrosio



**OGGETTO: OGGETTO: PRELIEVO FISCALE AI FINI DELLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - CONFERMA PER L'ESERCIZIO 2013 DEL SISTEMA DI PRELIEVO ( TARSU).**

**Sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica si esprime, ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267/2000**

***PARERE Favorevole***

Lì, 22-11-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n.267/2000, si esprime

***PARERE Favorevole***

A tal uopo si attesta, che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta trova copertura finanziaria come appresso evidenziato:

***non comporta impegno di spesa***

Lì, 22-11-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

---

Eventuale parere di conformità - art. 97 - comma 2 del T.U. n. 267/2000

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---

Si attesta che il presente atto e' conforme a quello inserito nella procedura informatica.

Il Responsabile del Servizio Proponente

Approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE DEL C.C.**  
DR. ANIELLO DE LORENZO

**Il Segretario Generale**  
Dr. EGIZIO LOMBARDI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal giorno \_\_\_\_\_ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. ( art. 124, comma 1, del T.U. EE. LL.).

Dal Municipio _____	Il Messo Comunale

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del T.U. n. 267/2000;

[ ] è diventata esecutiva anche per decorrenza termini il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale (art. 134 comma 3 del T.U. n.267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li

L' IMPIEGATO ADDETTO

IL RESPONSABILE SERVIZIO  
AA.GG. E ISTITUZIONALI  
Dr. PASQUALE BOCCIA